



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2733 di data 2 settembre 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;  
**Autorizzazione all'esecuzione di lavori di potenziamento della rete di innevamento programmato a servizio della pista da sci da discesa n. 11/8/12 denominata "PARADISO", tra le quote 2134 e 2167 m slm, nella stazione sciistica di Passo San Pellegrino, in Comune di Moena.**

Sono presenti:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI      | - Presidente f.f.   |
| - Silvio DALMASO       | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci          |
| - Luca MALESANI        | - componente supplente Servizio foreste e fauna                         |
| - Matteo MERZLIAK      | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - Claudio PALLAORO     | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI       | - componente supplente Servizio prevenzione rischi                      |
| - Paola VISINTAINER    | - componente supplente Servizio geologico                               |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio bacini montani                          |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 22 agosto 2019, con la quale la società Catinaccio Impianti a fune S.p.A., con sede in San Giovanni di Fassa – S n Jan – Strada de Col de M , 10, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 – l'autorizzazione all'esecuzione di lavori di potenziamento della rete di innevamento programmato a servizio della pista da sci da discesa n. 11/8/12 denominata "PARADISO", tra le quote 2134 e 2167 m slm, nella stazione sciistica di Passo San Pellegrino, in Comune di Moena.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Alessandro Rizzi, datati 2 agosto 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede il potenziamento della rete di innevamento programmato tramite la sostituzione di 300 metri di tubazione con tubo di diametro DN maggiorato posato sulla destra orografica della pista. L'area di intervento   situata tra le quote altimetriche 2.134 – 2.167 m slm. Tecnicamente si prevede la realizzazione di scavi a trincea per una lunghezza complessiva pari a circa 300 m ad una profondit  di circa 180 cm, la posa di una condotta idrica in ghisa DN 200, un cavo di trasferimento dati e un cavo di messa a terra.

Considerato che gli interventi in argomento rientrano nei limiti della potest  autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ci  premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimit  di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la societ  Catinaccio Impianti a fune S.p.A., con sede in San Giovanni di Fassa – S n Jan – Strada de Col de M , 10, all'esecuzione di lavori di potenziamento della rete di innevamento programmato a servizio della pista da sci da discesa n. 11/8/12 denominata "PARADISO", tra le quote 2134 e 2167 m slm, nella stazione sciistica di Passo San Pellegrino, in Comune di Moena, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - il rinverdimento delle superfici movimentate dovr  essere eseguito adottando sistemi potenziati allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi; ove possibile, si dovr  procedere alla preventiva rimozione del cotico erboso ed al riposizionamento dello stesso a lavori ultimati;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovr  essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovr  altres  essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

AN/GM/SD/fr